



Comune di Arzergrande

Provincia di Padova

COPIA

Ufficio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 617 del 03-12-2020

Oggetto: FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2020

VISTO il decreto n. 5 del 08/09/2020 con cui veniva conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore I° - Finanza e contabilità, Affari Legali, Personale;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni consiliari n. 61 e 63 del 17/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta n. 10 del 18/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. 2020-2022;

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che

si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori e **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata in data 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che,

in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

RILEVATO CHE in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e s.m.i. inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

PRESO ATTO CHE, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata sarà oggetto di apposita circolare interpretativa, della quale si attende la pubblicazione subordinandovi l'eventuale revisione dell'adeguamento del limite di legge summenzionato;

CONSIDERATO CHE al fine di garantire il rispetto del limite di legge, come da allegato prospetto dimostrativo, si contiene il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno

2020, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, senza necessità di operare alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, anche in considerazione del limite definito, alla luce delle disposizioni ad oggi note;

ATTESO CHE in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento. Tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;

TENUTO CONTO CHE il fondo risorse decentrate 2020, nell'importo definito, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

VERIFICATA la disponibilità di spesa negli stanziamenti del bilancio di previsione corrente esercizio per gli oneri relativi al fondo risorse decentrate anno 2020, sia per la parte stabile, sia per la parte variabile, da erogare a favore del personale dipendente dell'ente;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO CHE la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO CHE l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo

del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa e il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale dell'Ente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) DI COSTITUIRE, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 così come dettagliato negli allegati a) - “Fondo risorse decentrate anno 2020” e b) - “Kit per il calcolo della variazione del limite di cui all'art. 33, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, prevista dal D.L. 30 aprile 2019, 34 (Decreto Crescita), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, così riassumibili:

TOTALE FONDO 2020 importo complessivo di euro 43.735,51 di cui:

PARTE STABILE - nell'ammontare complessivo pari ad € 42.102,36;

PARTE VARIABILE - nell'ammontare complessivo di euro 1.633,15 derivanti da risparmi da utilizzo straordinari relativi all'anno 2019;

2) DI DARE ATTO CHE la costituzione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di

rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali rilevato che comunque al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario) entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna ulteriore decurtazione del fondo del corrente anno, tenuto conto anche dell'adeguamento del limite ax articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato alla luce delle disposizioni ad oggi note;

3) DI DARE ATTO CHE si provvederà al definitivo adeguamento del limite di cui al precedente capoverso e alla verifica a consuntivo del suo rispetto alla luce dell'effettivo accrescimento della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i. e che tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;

4) DI ATTESTARE CHE il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 relativi alla spesa del personale;

5) DI SUBORDINARE l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

6) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la parte di spesa presunta, detratta la parte già erogata e/o da erogarsi nei singoli cedolini dei dipendenti in corso d'anno 2020 per quanto riguarda Progressioni Economiche Orizzontali e indennità di comparto fondo, per un importo di € **15.820,64**, oltre ad oneri (per euro 3.844,42) ed IRAP (per euro 1344,75) previsti ex lege a carico del bilancio dell'esercizio 2020 nei capitoli dedicati:

- Cap. 10811, Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, imp. 3078/20;
- Cap. 10812, Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 imp 3079/20;
- Cap. 10870, Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 imp. 3080/20;

7) DI DARE ATTO inoltre che è attualmente in vigore il C.C.I. normativo triennale 2019-2021, parte giuridica ed economica, sottoscritto il 31.12.2019;

8) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;

9) DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001;

10) DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio online dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Arzergrande ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore

F.to

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 03-12-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Bertazzo Erika

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazioni n. 983

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ARZERGRANDE li
11-12-2020

L' INCARICATO

F.to

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

**Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
COMUNE DI ARZERGRANDE**

FONTI	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	39.790,18
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	1.331,20
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	980,98
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	TOTALE RISORSE STABILI	42.102,36
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, avvocatura, ecc.)	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	1.633,15
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	Incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	1.633,15

TOTALE FONDO 2020	43.735,51
Di cui assoggettati a limite 2016	39.790,18
FONDO STRAORDINARIO	4.338,24
FONDO 2020 CON PO	91.230,51
FONDO + PO+ STRAORDINARIO di cui assoggettati a limite 2016	91.623,42

LIMITE FONDO 2016 + PO+straordinario	€ 93.269,99
Riduzione per superamento limite 2016	-
FONDO DA CCNL 2016-2018	43.735,51

LIMITE FONDO 2016- VARIAZIONE AI SENSI ART. 33 C.2 D.L 34/2019 + FONDO PO + STRAORDINARIO	€ 101.410,14
Riduzione per superamento limite 2016	-
FONDO DIPENDENTI DA APPROVARE	43.735,51
FONDO DIPENDENTI, FONDO PO E STRAORDINARIO	95.568,75

**Kit per il calcolo della variazione del limite di cui all'art. 33, c. 2,
 del d.lgs. 75/2017, prevista dal DL 30 aprile 2019, 34 (Decreto Crescita)**

	Limite Fondo + Posizioni organizzative 2016	
	2018	2020
Limite Fondo + Posizioni organizzative 2016	€ 88.931,75	
Dipendenti al 1 gennaio		11
Dipendenti al 31 dicembre	10	11
Media Dipendenti	10	11
Fondo incentivante (prima dell'eventuale decurtazione per superamento del limite)	€ 43.573,03	€ 43.735,51
Risorse fondo soggette a limite	€ 42.767,20	€ 39.790,18
Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 (Art. 67 comma 2 lett. b)	€ 805,83	
Fondo incentivante (dopo l'eventuale decurtazione per superamento del limite)	€ 43.573,03	€ 43.735,51
Fondo pro capite	€ 4.357,30	

VARIAZIONE LIMITE AI SENSI DELL'ART.33, C.2, DEL D.L. 30 aprile 2019, n. 34	
Nuovo Fondo 2020	€ 47.930,33
	€ 43.735,51

Controllo	
Nuovo Limite 2020	€ 47.930,33
Media dipendenti 2020	11
Nuovo fondo pro capite	€ 4.357,30

Nota Bene:
 Ai sensi del DM 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, c.2, del DL 34/2019, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018.
 Di conseguenza, l'applicazione della nuova disciplina non può avere in nessun caso effetti peggiorativi in caso di variazione in diminuzione del personale in servizio.

Nota: compilare solo le caselle verdi

COMUNE DI ARZERGRANDE

Provincia di Padova

Verbale n. 17 del 10 dicembre 2020

PARERE DEL REVISORE UNICO

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE ANNO 2020

IL REVISORE UNICO

VISTA

- la Determinazione n. 617 del 03 dicembre 2020 dell'Ufficio Ragioneria;

al fine di procedere in modo corretto alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020

VERIFICATO

che l'Ufficio Ragioneria ha attestato che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Revisore Unico, per quanto di propria competenza, esprime PARERE FAVOREVOLE, alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 per un importo complessivo di €. 43.735,51.

Il Revisore Unico

Dott. Roberto Calzavara

